SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 17 gennaio 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2023, n. **226**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernente l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n, 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli» e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 recante: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli»;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87 recante: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare, l'articolo 9;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare l'art. 1, commi 841, 842 e 843, come modificati dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica preVista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 29 novembre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2019, n. 302;

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
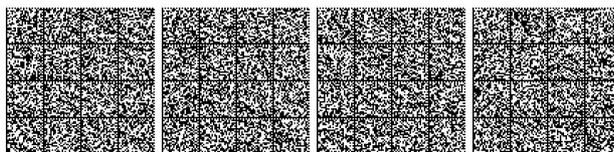
— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante l'approvazione dello statuto della Regione siciliana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale), è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58;

— Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni è riportato nelle note al titolo;

— Il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2021, n. 30;

— Il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87 recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2022, n. 157;

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2011, n. 172.

— Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2003, n. 3:

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n. 12:

«Art. 9 (*Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*). — 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al
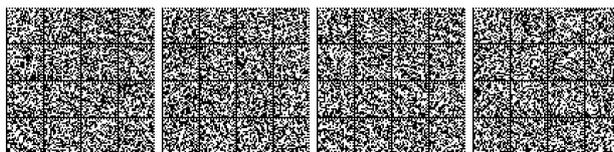
medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»

— Si riportano i commi 841, 842 e 843 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2022, n. 303:

«841. In attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023.

842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030.

843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.»

Note all'art. 1:

— L'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, abrogato dal presente decreto recava: «Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario.»

24G00010

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2024.

Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale «gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.»;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;

Visto l'art. 26, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2001, n. 316, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera prefettizia;

Visto l'art. 24, comma 1-*bis*, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del medesimo art. 24 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate ed al personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;

Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei

Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;

Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che hanno previsto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale per la disciplina, con appositi accordi negoziali, degli istituti normativi e del trattamento accessorio, da finanziare nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del medesimo personale ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;

Visto il comma 6 del medesimo art. 46 che ha previsto la possibilità di estendere la predetta disciplina anche ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;

Visto l'art. 19, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che, modificando i citati commi 5 e 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, la disapplicazione dei predetti meccanismi di finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso art. 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare;

Visto l'art. 30, comma 7-*quinquies*, lettera *b)*, n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha prorogato la disapplicazione di finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso art. 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare «sino al 2023»;

Tenuto conto, conseguentemente, che la rivalutazione delle voci stipendiali e del trattamento accessorio avente natura fissa e continuativa, resta disciplinata per gli anni dal 2018 al 2023 ai sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, concernente l'adeguamento dei trattamenti economici del personale interessato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 1-*bis*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura dello 0,45 per cento;

Vista la nota in data 31 marzo 2023, n. 1211433, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, tra il 2021 e il 2022 è risultata dello 0,98 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2022, sono incrementate in misura pari allo 0,98 per cento.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2023:

a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti;

b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 118

24A00232

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 27 dicembre 2023.

Approvazione del programma pluriennale 2023-2025, deliberato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 880/1992, sostituito dal regolamento (CE) n. 1980/2000, sostituito a sua volta dal regolamento (CE) n. 66/2010, relativo al sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica e in particolare l'art. 4, che obbliga ogni Stato membro a garantire la designazione ed il funzionamento di un organismo competente, responsabile per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il regolamento (CEE) n. 1836/1993, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1221/2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ed in particolare l'art. 11 in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il decreto 2 agosto 1995, n. 413, del Ministro dell'ambiente, con il quale è stato istituito il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, organismo competente per l'esecuzione dei compiti relativi al marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e al sistema comunitario di ecogestione ed *audit*, e ne è stato regolamentato il funzionamento;

Visto il decreto 12 giugno 1998, n. 236, del Ministero dell'ambiente, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al sopra citato decreto 2 agosto 1995, n. 413;

Visto in particolare l'art. 16 del citato decreto n. 413 del 1995, sostituito dall'art. 4 del decreto 12 giugno 1998, n. 236, il quale stabilisce che i programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit devono essere deliberati dal Comitato medesimo e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) di concerto con il Ministro dell'industria (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) e con il Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 4 dispone la ridenominazione del «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» (MASE);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2022 con cui l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il programma pluriennale 2023-2025 deliberato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit nella riunione del 24 febbraio 2023 e trasmesso con nota del 16 marzo 2023 prot. 40337 alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Considerato che il suddetto programma per gli anni 2023, 2024 e 2025 costituisce una dichiarazione programmatica che potrà trovare realizzazione solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione del programma di attività pluriennale 2023-2025, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Ministro dell'ambiente del 2 agosto 1995, n. 413, così come sostituito dell'art. 4 del citato decreto n. 236 del 1998, nei limiti di spesa stabiliti per il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 16 del decreto 2 agosto 1995, n. 413, come sostituito dall'art. 4 del decreto 12 giugno 1998, n. 236, e per le finalità indicate nelle premesse, è approvato il programma pluriennale 2023-2025 deliberato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit in data 24 febbraio 2023 allegato al presente decreto.
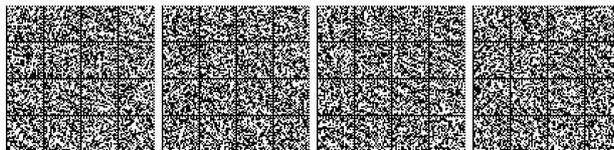
Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

ALLEGATO

COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT

ORGANISMO COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) 66/2010 - ECOLABEL E (CE) 1221/2009 - EMAS

PROGRAMMA PLURIENNALE 2023-2025

approvato

nella riunione del 24 febbraio 2023 ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 2 agosto 1995, n. 413

1. PREMESSA

Il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (di seguito comitato), istituito dal decreto n. 413/1995, è l'organismo competente per l'attuazione dei regolamenti europei (CE)66/2010 - Ecolabel e (CE)1221/2009 - EMAS ed ha i compiti definiti nei sopra citati decreti e regolamenti.

Ormai da diversi anni al Comitato sono state assegnate risorse annuali, in particolare per garantire le necessarie azioni di comunicazione e informazione al pubblico e alle imprese. In tal senso, tenendo conto delle maggior esigenze di diffusione delle certificazioni Ecolabel ed Emas, sorte anche dagli incontri con gli *stakeholder*, si ritiene necessario, come più volte rappresentato da parte del Comitato, un incremento delle risorse a disposizione da richiedere con le modalità e nelle sedi opportune.

Anche le risorse di cui ISPRA dispone, in qualità di supporto tecnico, appaiono scarse per lo svolgimento di tali attività, sia in termini di risorse finanziarie sia in termini di risorse umane.

Pertanto, nella predisposizione del presente programma di attività relativo al periodo 2023 - 2025, il Comitato fa sintesi delle iniziative ritenute necessarie al pieno svolgimento dei propri compiti, sia per quanto riguarda le attività di stretta competenza indispensabili a rispondere alle richieste degli operatori economici e delle organizzazione pubbliche che intendono certificarsi, sia per quelle riguardanti la redazione di documenti tecnici e di linee guida e la partecipazione agli incontri in sede internazionale, nonché per quelle riguardanti le iniziative di promozione dei due sistemi di certificazione, da realizzarsi in coordinamento con le competenti strutture ministeriali del MASE.

Il Comitato, tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente e ottemperando agli obblighi di cui all'art. 16 del decreto n. 413 del 1995, nella consapevolezza che il proprio mandato andrà a scadere in corso d'anno, avrà cura di portare avanti le proprie attività sulla base della seguente priorizzazione:

a) il rilascio delle certificazioni;

b) la partecipazione ai tavoli di lavoro della Commissione europea;

c) l'organizzazione di tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e la predisposizione di documentazione tecnica e linee guida;

d) la messa in atto di iniziative per l'informazione e la promozione per i due sistemi.

2. CONSUNTIVO 2022

Ad introduzione del programma, si dà di seguito sintesi delle principali attività svolte nel 2022 dal Comitato e dalle Sezioni.

2.1 Comitato

Il Comitato si è riunito in sessioni plenaria in data 24 febbraio 2023 i fini dell'approvazione del programma annuale 2023 e del programma pluriennale 2023-2025.

2.2 Sezione Ecolabel

Si elencano di seguito le principali attività svolte con il supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA nel periodo gennaio/dicembre 2022:

svolgimento undici riunioni di sezione (dalla sedicesima alla ventiseiesima)

valutazione di duecentoquarantatré relazioni di istruttoria (di cui due negative) redatte dal supporto tecnico ISPRA, di cui novantanove nuove concessioni, sei rinnovi e centotrentotto estensioni.

redazione e gestione dei contratti e dei certificati Ecolabel

informazione rivolta ai potenziali utenti ed ai soggetti interessati (imprese, associazioni di consumatori, pubblica amministrazione, *ecc)*, in particolare, con l'organizzazione/partecipazione degli esperti della Sezione Ecolabel di ISPRA ai seguenti eventi:

18 gennaio 2022 - Lettera Prot. n. 34/COM al Tavolo per il partenariato economico, sociale e territoriale del CNEL con oggetto «Le certificazioni ambientali EMAS ed Ecolabel UE come strumenti di sostenibilità nell'attuazione del PNRR» per sensibilizzare all'inserimento di specifiche premialità a favore delle organizzazioni certificate EMAS ed Ecolabel UE nei futuri bandi pubblici;

4 febbraio 2022: organizzazione incontro con gli *stakeholders* del settore bancario e finanziario (CONSOB, IVASS, ABI, ASSOSEF, *Forum* Finanza sostenibile e Leonardo S.p.A.) sullo «Sviluppo dei criteri EU *Ecolabel for Retail Financial products*».

febbraio 2022: predisposizione di nota tecnica a supporto della posizione italiana sulle criticità dei nuovi criteri proposti per gli ammendanti;

27 maggio 2022: approvazione e pubblicazione del bando di concorso per il Premio Ecolabel UE 2022 - quinta edizione, redatto dalla sezione Ecolabel di ISPRA;

23 giugno 2022: relazione al comitato sulle «Attività ISPRA in materia di finanza sostenibile» dal 2019 ad oggi, a cura di Roberta Alani;

22 luglio 2022: relazione al Comitato sullo stato dell'arte delle istruttorie delle aziende per categorie di prodotti e servizi;

13 settembre 2022: *workshops Living Lab* 3 «Turismo montano e transizione ecologica e digitale» organizzato dal Gruppo di Azione locale (GAL) ESCARTONS Regione Piemonte, con presentazione ISPRA «EMAS ed Ecolabel nei servizi turistici»;

30 settembre -1° ottobre 2022: partecipazione delle sezioni Ecolabel ed EMAS alla manifestazione aperta al pubblico «Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2022» con presenza allo *stand* ISPRA nel quale sono state presentate quali strumenti di economia circolare le certificazioni ambientali europee, Ecolabel ed EMAS, rilasciate da ISPRA nella sua veste di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e Ecoaudit.

14 ottobre 2022: Roma villa Celimontana organizzazione della quinta edizione del Premio Ecolabel 2022 e del convegno «trenta anni di Ecolabel UE Bilanci e prospettive» dedicato alle celebrazioni del marchio.

24 ottobre 2022: riunione *on-line* con gli *stakeholders* Ecolabel alla quale hanno partecipato esponenti di associazioni, ARPA e aziende.

3 novembre 2022: XI convegno MEPAIE Sanità organizzato da CSAmed e FARE, Federazione delle associazioni regionali degli Economi e Provveditori della sanità, con presentazione ISPRA «Ecolabel UE: le possibilità nel settore ospedaliero: Una panoramica sulla certificazione Ecolabel UE applicabile al settore ospedaliero» in relazione al GPP, con dati di diffusione del marchio in Italia e in Europa.

Pubblicazione di quattro numeri della *Newsletter Ecolabel*

partecipazioni in sede europea in rappresentanza dell'organismo competente italiano;

alla revisione dei criteri Ecolabel UE per

7 giugno 2022: Secondo AHWG sulla revisione prodotti igienici assorbenti

25 luglio- 5 agosto: Consultazione ristretta (*on-line*) sul nuovo *User Manual* prodotti ammendanti e substrati coltivazione

alle riunioni *dell'European Union Ecolabelling Board* (EUEB) (*ex* art. 5 Reg Ecolabel) del 9 marzo, 18 maggio e 16 novembre;

alle riunioni del CB *Forum* del 17 maggio e 15 novembre;

alle riunioni del *Regulatory Committee* (art. 16 Reg. Ecolabel), dell'11 marzo e del 18 novembre);

coordinamento e animazione del CB *Forum,* a cura del presidente rinominato nella riunione del CB *Forum* del 17 maggio 2022 per il periodo 2022-2024. nella persona dell'ing. Domenico Zuccaro della sezione Ecolabel di ISPRA: raccolta e armonizzazione dei quesiti tecnici relativi a interpretazioni dei criteri a livello CB;

verifica situazione dei pagamenti dei diritti d'uso dovuti allo Stato dalle aziende licenziatarie Ecolabel UE

sorveglianza *web* sul corretto uso del marchio su quaranta aziende

2.3 Sezione EMAS

Si elencano di seguito le principali attività svolte dalla sezione EMAS nel periodo gennaio/dicembre 2022:

Svolgimento undici riunioni di sezione

Valutazione delle relazioni di istruttoria redatte dal supporto tecnico ISPRA, approvazione di novantaquattro istruttorie di prima registrazione, trecentoventinove rinnovi, trentotto sospensioni, settantasei cancellazioni e dieci dinieghi alla registrazione. In relazione alla suddivisione per codice NACE riferita alle nuove registrazioni, la distribuzione dei principali codici risulta essere la seguente: ventiquattro organizzazioni appartenenti al settore dei rifiuti, venti al settore dei servizi e cinque al settore energetico.

Esaminati due ricorsi al TAR e le relative memorie difensive predisposte da ISPRA

Svolgimento del Premio EMAS 2022 c/o Comune di Spoleto

Partecipazione in sede europea

Forum degli organismi competenti, del comitato *ex*-art. 49 (Comitato EMAS)

Forum of Accreditation and Licensing Bodies (FALB)

Inviata una nota al Presidente del CNEL e coordinatore del Tavolo del partenariato per l'utilizzo dei fondi afferenti al PNRR, al fine di valorizzare le certificazioni EMAS ed Ecolabel UE all'interno dei relativi bandi pubblici

Potenziata l'attività e la presenza sui principali *social* mediante l'attivazione del profilo *social* EMAS Italia su *Facebook e Twitter*

Modificato l'art. 9 e conseguente creazione del nuovo art. 10 della procedura di registrazione (rev. 13 del 25 maggio 2021) mediante l'inserimento del *link* alla pagina del sito dell'ISPRA in cui sono riportate tutte le indicazioni normative e il modulo per la richiesta on-line con le indicazioni per eventuali accessi agli atti da parte delle organizzazioni.

Approvata e pubblicata la lettera circolare per i verificatori ambientale sulle verifiche presso le organizzazioni multiservizi

Prorogata la validità fino al 31 dicembre 2022 della lettera circolare sull'emergenza Covid-19 emanata il 7 aprile 2022

Approvata l'estensione ad un ulteriore corso SE-RA sul codice NACE 84.11 presentato dalla Scuola EMAS del Consorzio *Quinn* nell'ambito del *Master* SINT *(Master in management e auditing* di sistemi integrati per l'ambiente, l'energia, la qualità e la sicurezza per la sostenibilità).

Approvato progetto della Scuola EMAS Puglia

Approvata la richiesta di riconoscimento corsi EMAS presentata dall'Università degli Studi di Padova e dal Centro Studi qualità ambiente nell'ambito del «*Master* di primo livello in gestione ambientale strategica» per l'a.a. 2022-2023.

Supportata la partecipazione di ISPRA al progetto europeo «*Life Help*» in collaborazione con il Comune di Rimini con una lettera per lo sviluppo dell'indice «*Wanna Best*» destinato alle pubbliche amministrazioni registrate EMAS

3. PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023

Proseguendo nelle attività intraprese nel 2022, il Comitato e le sezioni sono impegnati a svolgere le attività descritte nel seguito.

3.1 Comitato

Il Comitato è impegnato a cercare di rimuovere gli ostacoli che non hanno consentito la completa realizzazione degli obiettivi già identificati nei Programmi degli anni precedenti ed a migliorare il servizio offerto alle aziende, alle organizzazioni ed agli utenti. Di seguito sono descritte le attività identificate come prioritarie a questo scopo:

sensibilizzazione delle competenti strutture ministeriali al fine di ottenere il supporto alla realizzazione delle azioni necessarie ad uno sviluppo significativo dei sistemi Ecolabel UE ed EMAS, anche in termini di visibilità e conoscibilità;

coordinamento delle attività delle sezioni per:

la realizzazione di eventi informativi, rivolti ai potenziali utenti e ai soggetti interessati (imprese, associazioni di consumatori, pubblica amministrazione, *ecc)*;

realizzazione di incontri con le realtà locali al fine di sensibilizzare gli utenti sul valore aggiunto delle certificazioni;

il coinvolgimento della pubblica amministrazione, sia a livello locale sia centrale, al fine di identificare specifici strumenti formativi, informativi e normativi, atti a favorire la diffusione dei sistemi Ecolabel UE ed EMAS;

impegno, attraverso la collaborazione con le competenti strutture ministeriali, a valorizzare l'uso dei due sistemi di certificazione all'interno delle iniziative messe in atto dal Governo sul tema della promozione dell'«Economia circolare» e del *Green Deal* europeo.

creazione di una rete delle imprese e dei comuni iscritti al fine di condividere attività di promozione e valorizzazione congiunte delle certificazioni ambientali.

3.2 Sezione Ecolabel

Di seguito sono descritte, in ordine prioritario, le attività che la Sezione Ecolabel ritiene rilevanti ai fini della completa applicazione del regolamento Ecolabel. Tali attività potranno essere realizzate soltanto attraverso un necessario supporto da parte delle competenti strutture amministrative del MASE:

realizzazione eventi informativi su Ecolabel UE rivolti ai potenziali utenti ed ai soggetti interessati locali (imprese, associazioni di consumatori, pubblica amministrazione, *ecc)*;
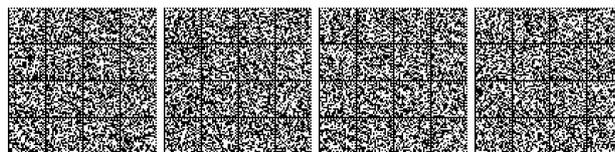
iniziative per aumentare la visibilità del settore turismo per le strutture che hanno ottenuto il marchio Ecolabel;

collaborazione con le principali organizzazioni della grande distribuzione per la valorizzazione dei prodotti Ecolabel UE nei diversi punti vendita. Allo scopo potranno essere definiti e realizzati specifici progetti relativi alle modalità di valorizzazione dei prodotti;

partecipazione in sede europea alla costituenda EU *Ecolabel Communication Task Force* costituita da almeno un rappresentante per ogni Stato membro per la realizzazione del «EU *Ecolabel Strategic Communication Work-Plan*» destinato alla elaborazione congiunta dei *National Communication Plans* (NCPs) in tutti gli SM;

realizzazione di attività di comunicazione, in accordo con i NCP da redigere secondo il nuovo approccio collettivo e partecipativo più appropriato a conoscere, comprendere e raggiungere direttamente ed efficacemente i consumatori, le industrie e gli acquirenti pubblici.

maggiore coordinamento tra le attività svolte dal MASE per la definizione dei CAM GPP (criteri ambientali minimi) e le attività relative alla definizione dei Criteri Ecolabel in sede UE;

organizzazioni del Premio Ecolabel Italia, ogni due anni, con la individuazione di un premio quale ad esempio la gratuità dei diritti di istruttoria sulle successive domande di estensione che le aziende presenteranno, nelle modalità stabilite dal Comitato;

organizzazione, in collaborazione con università, di specifici percorsi formativi destinati a consulenti e aziende interessati alla certificazione Ecolabel;

proseguire gli incontri con gli *stakeholders* per dare voce e risposta alle criticità sia gestionali che interpretative.

3.3 Sezione EMAS

Di seguito sono descritte, in ordine prioritario, le attività che la Sezione EMAS ritiene rilevanti ai fini della completa applicazione del Regolamento EMAS. Tali attività saranno realizzate in base alle risorse disponibili in bilancio:

impegno, attraverso la collaborazione con le competenti strutture ministeriali, a valorizzare l'uso del sistema di certificazione EMAS all'interno delle iniziative messe in atto dal Governo sul tema della promozione dell'«Economia circolare», del *Green Deal* europeo e del *Recovery Plan*;

realizzazione di attività promozionali su due linee di intervento: una a favore del grande pubblico e una a favore delle imprese. Per quanto concerne la prima linea, si andrà a verificare con il MASE la possibilità di avviare la promozione di EMAS attraverso gli spazi televisivi della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si verificherà la possibilità di realizzare un pacchetto video/audio promozionale che dovrà essere trasmesso sui canali RAI (video e audio) e su altre radio private a valenza nazionale (ad es. RTL, RDS *etc)*. Si valuterà, inoltre, l'opportunità di diffondere il suddetto pacchetto anche, ad esempio, sulle metro di alcune città (Milano, Roma, *etc)* o anche sugli autobus e nelle stazioni ferroviarie.

Per quanto concerne la seconda linea, si elaboreranno attività settoriali per il tramite delle Associazioni di categoria al fine di sensibilizzare gli utenti sul valore aggiunto degli strumenti di certificazione, con particolare riferimento ai settori farmaceutico, meccanico e della chimica verde;

organizzazione di almeno due tavole rotonde con gli *stakeholder*;

promozione dell'Attestato EMAS di Distretto per una più ampia diffusione degli strumenti di certificazione;

organizzazione del Premio EMAS Italia insieme ad ISPRA;

sensibilizzazione delle competenti strutture ministeriali al fine di ottenere lo stanziamento di risorse che consentano la realizzazione delle azioni necessarie ad uno sviluppo significativo del regolamento EMAS;

coinvolgimento della pubblica amministrazione, sia a livello locale che centrale, al fine di identificare specifici strumenti formativi, informativi e normativi, atti a favorire la diffusione dei sistemi Ecolabel UE ed EMAS.

Nello svolgimento delle attività verrà data altresì attuazione alle previsioni del DM Trasparenza rispetto alla pubblicità degli incontri con i portatori di interesse.

4. PROGRAMMA PLURIENNALE 2023-2025

4.1 Comitato

Il Comitato nel corso del periodo 2023-2025 sarà impegnato a:

a) sensibilizzare le competenti strutture ministeriali al fine di ottenere il necessario supporto che consenta la realizzazione delle azioni utili ad uno sviluppo significativo dei sistemi Ecolabel UE ed EMAS;

b) coordinare le attività delle sezioni per:

la realizzazione di eventi informativi, rivolti ai potenziali utenti ed ai soggetti interessati (imprese, associazioni di consumatori, pubblica amministrazione, *ecc)*;

il coinvolgimento della pubblica amministrazione sia a livello locale che centrale nell'identificazione di specifici strumenti formativi, informativi e normativi atti a favorire la diffusione dei sistemi Ecolabel UE ed EMAS;

il miglioramento e il potenziamento degli strumenti di comunicazione e informazione allo scopo di diffondere la conoscenza dei sistemi Ecolabel UE ed EMAS presso consumatori, aziende ed altri soggetti interessati, con particolare riguardo alla realizzazione di un sito *web* specifico;

l'uso strategico dei due sistemi di certificazione ambientale nell'ambito dei piani e delle strategie ambientali del Governo italiano, in particolare per quel che concerne la Strategia sull'«Economia circolare», il Piano d'azione nazionale su «Consumo e produzione sostenibile» e il piano d'azione nazionale su GPP;

c) partecipare agli eventi di promozione dei sistemi Ecolabel ed Emas organizzati da ISPRA e dalle amministrazioni centrali.

4.2 Sezione Ecolabel

La Sezione Ecolabel nel periodo 2023-2025 potrà essere impegnata, con le risorse disponibili in bilancio, a:

realizzare eventi informativi su Ecolabel UE rivolti ai potenziali utenti ed ai soggetti interessati locali (imprese, associazioni di consumatori, pubblica amministrazione, *ecc)*;

coinvolgere la pubblica amministrazione sia a livello locale sia centrale nell'identificazione di specifici strumenti formativi, informativi e normativi atti a favorire la diffusione di Ecolabel UE ed EMAS, attraverso incontri seminariali;

definire iniziative per aumentare la visibilità del settore turismo per le strutture turistiche che hanno ottenuto il marchio Ecolabel, anche attraverso una collaborazione con i principali operatori turistici per individuare le più efficaci modalità di intervento;

collaborare con le principali organizzazioni della grande distribuzione per la valorizzazione dei prodotti Ecolabel UE nei diversi punti vendita, anche attraverso specifici progetti relativi alle modalità di valorizzazione dei prodotti;

partecipazione in sede europea alla EU *Ecolabel Communication Task Force* costituita da un rappresentante per ogni Stato Membro per co-creazione dei *National Communication Plans* (NCPs) in tutti gli SM e implementazione degli indirizzi emersi in seno ai tavoli europei in materia di attività di comunicazione;

realizzazione di attività di comunicazione, redatte in accordo con i NCP redatti secondo il nuovo approccio collettivo e partecipativo più appropriato a conoscere, comprendere e raggiungere direttamente ed efficacemente i consumatori, le industrie e gli acquirenti pubblici;

organizzare il Premio Ecolabel UE Italia, ogni due anni, con la individuazione di un premio, nelle modalità individuate dal Comitato.

4.3 Sezione Emas

La Sezione EMAS nel periodo 2023-2025 potrà essere impegnata, con le risorse disponibili in bilancio, a:

realizzare attività promozionali a favore del grande pubblico e a favore delle organizzazioni. Sarà verificata con il MASE la possibilità di avviare la promozione di EMAS attraverso gli spazi televisivi della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si verificherà la possibilità di realizzare un pacchetto video/audio promozionale che dovrà essere trasmesso sui canali radio/TV/ sociali media a valenza nazionale e sui mezzi di trasporto.
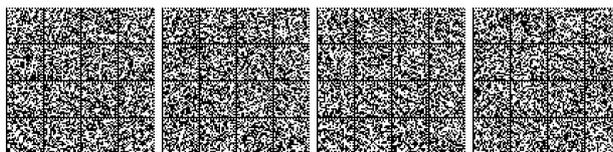
Per quanto concerne la seconda linea, si elaboreranno attività settoriali per il tramite delle Associazioni di categoria al fine di sensibilizzare gli utenti sul valore aggiunto degli strumenti di certificazione;

rilanciare l'Attestato EMAS di Distretto per la promozione degli strumenti di certificazione;

mantenere il dialogo con gli *stakeholder* mediante l'organizzazione di tavole rotonde;

promuovere lo strumento EMAS nell'ambito delle iniziative messe in atto dal Governo sul tema

della promozione dell'«Economia circolare», del *Green Deal* europeo e del *Recovery Plan*;

allineamento della procedura di registrazione del Comitato (rev.14) alla normativa sul procedimento ammnistrativo;

implementare la partecipazione nella fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea in relazione ai provvedimenti e alle iniziative UE che hanno un impatto diretto e indiretto sul sistema di ecogestione e audit, al fine di coadiuvare lo Stato membro a tener conto della registrazione EMAS di un'organizzazione nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale ed a definirne una strategia di promozione, secondo quanto previsto anche dall'art. 33 del regolamento EMAS.

5. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER GLI ANNI 2023-2025

Di seguito, si riportano le somme disponibili in bilancio nel triennio 2023-2025 e il loro previsto utilizzo.

Anno 2023

Tipologia Spesa		Utilizzo previsto (€)
A	Compensi annui totali lordi dei membri del Comitato	219.404
B	Missioni e trasferte dei componenti del Comitato	8.000
C	Iniziative per la promozione di Ecolabel e di EMAS	36.000
Totale		263.404

Anno 2024

Tipologia Spesa		Utilizzo previsto (€)
A	Compensi annui totali lordi dei membri del Comitato	219.404
B	Missioni e trasferte dei componenti del Comitato	8.000
C	Iniziative per la promozione di Ecolabel e di EMAS	36.000
Totale		263.404

Anno 2025

Tipologia Spesa		Utilizzo previsto (€)
A	Compensi annui totali lordi dei membri del Comitato	219.404
B	Missioni e trasferte dei componenti del Comitato	8.000
C	Iniziative per la promozione di Ecolabel e di EMAS	36.000
Totale		263.404

Le attività previste dal presente programma, in particolare quelle ulteriori rispetto a quelle tipicamente istituzionali (riguardanti il rilascio delle certificazioni), potranno essere realizzate nei limiti delle risorse finanziarie allocate sui competenti capitoli di bilancio, nel rispetto delle priorità indicate, anche attraverso le modalità individuate dall'art. 16, comma 1, del decreto n. 413 del 1995.

24A00177

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2024.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 368 giorni, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante di-

sposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
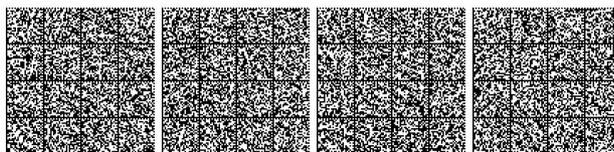
Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che alla data del 5 gennaio 2024 non sono state disposte emissioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 12 gennaio 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 368 giorni con scadenza 14 gennaio 2025, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.
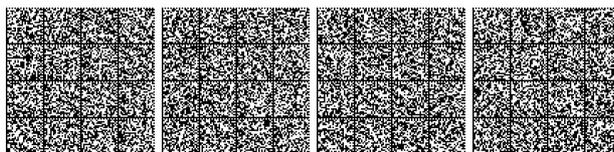
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 gennaio 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 gennaio 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai

sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A00178

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 dicembre 2023.

Definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'art. 23, che ha istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dello stesso Ispettorato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 2 e 30;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni demandate ai dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *a)*, e commi 5 e 6;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1, comma 961-*bis*, introdotto dall'art. 17-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, per le esigenze
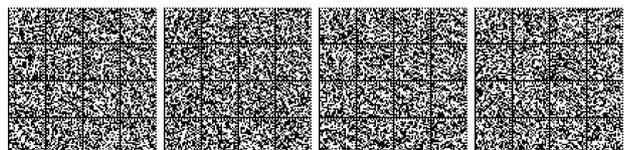
di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ha modificato le Tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 15, che ha, tra l'altro, sostituito, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244, recante il «Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2023, con il quale, in ragione degli incrementi organici disposti dal citato art. 1, comma 961-*bis*, della legge n. 234 del 2021, è stato rielaborato il piano programmatico pluriennale adottato con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 maggio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e, in particolare:

l'art. 35 che disciplina il Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento nell'ambito della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

l'art. 83 che disciplina il Servizio assistenza e attività sociali nell'ambito della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;

l'art. 84 che disciplina l'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato nell'ambito della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2022, recante l'individuazione dei posti di funzione assegnati, nell'ambito del Dipartimento e delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, alla data di adozione del decreto e al 1° gennaio 2027, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 28 giugno 2022, che definisce, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, l'assetto ordinativo, i compiti e le linee di dipendenza delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027;

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 5 luglio 2023, che ha differito l'entrata in vigore del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 28 giugno 2022 - ad eccezione delle disposizioni già vigenti ai sensi dell'art. 164, comma 1, dello stesso provvedimento - fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, conseguenti alle modifiche normative intervenute;

Considerato che sono tuttora in corso le attività conclusive del complessivo processo di revisione delle consistenze organiche ed effettive del personale contrattualizzato di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno nelle articolazioni territoriali dell'amministrazione della pubblica sicurezza, all'esito delle attività del gruppo di lavoro, istituito presso la Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 30 marzo 2023;

Ritenuta la necessità di definire l'articolazione, le competenze, la dotazione organica e le linee di dipendenza dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce l'articolazione, le competenze, la dotazione organica e le linee di dipendenza dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicu-

rezza, di seguito Ispettorato, istituito ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 2.

Compiti e linee di dipendenza dell'Ispettorato

1. L'Ispettorato assicura, conformemente alle direttive e alle linee di indirizzo impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per il tramite della Segreteria del Dipartimento, in relazione alle priorità del Dipartimento della pubblica sicurezza, le attività di direzione, coordinamento e controllo dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno.

2. L'Ispettorato, da cui dipendono funzionalmente i Centri nazionali Fiamme Oro dislocati sul territorio, svolge anche attività di supporto al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.

3. All'Ispettorato è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.

4. L'Ispettorato svolge le funzioni di cui al comma 1 in stretto raccordo con:

a) la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, per gli aspetti connessi alla predisposizione della pianificazione annuale e pluriennale dei fabbisogni della Polizia di Stato;

b) la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, per gli aspetti amministrativo-contabili relativi alle attività di propria competenza;

c) le altre Direzioni centrali e uffici equiparati del Dipartimento, per gli aspetti di specifica competenza, nonché con le altre articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 3.

Articolazione dell'Ispettorato

1. In relazione allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, l'Ispettorato è articolato in:

a) Ufficio affari generali;

b) Servizio tecnico-gestionale;

c) Servizio assistenza e attività sociali;

d) Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato.

Art. 4.

Ufficio affari generali

1. L'Ufficio affari generali provvede alla gestione delle risorse umane dell'Ufficio ed al coordinamento della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Ispettorato; assicura il coordinamento interno; cura gli affari generali; garantisce il raccordo con gli uffici di cui all'art. 2, comma 4; cura le relazioni esterne e il cerimoniale, in raccordo con l'Ufficio IV - Relazioni esterne, cerimoniale e studi storici della Segreteria del Dipartimento; cura le relazioni con le organizzazioni sindacali per le questioni attinenti alle funzioni affidate all'Ispettorato; cura la gestione delle risorse strumentali dell'Ispettorato; predispone i contributi unitari per gli atti normativi e di amministrazione generale; svolge la funzione di referente per il sindacato ispettivo; provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; garantisce la funzionalità del sistema informatico e telematico; svolge attività di supervisione e coordinamento interno sugli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. All'Ufficio affari generali è preposto un vice questore o vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 5.

Servizio tecnico-gestionale

1. Il Servizio tecnico-gestionale assicura il supporto strumentale alle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Ministero dell'interno, nonché agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; cura, altresì, il monitoraggio e la gestione di strutture, beni e servizi dei predetti uffici, nonché l'organizzazione e l'uniformità di indirizzo delle attività tecnico-gestionali espletate dalle dipendenti divisioni, nell'ambito dei settori motorizzazione, telecomunicazioni, informatica, impianti tecnici, infrastrutture, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali, casermaggio e armamento; cura la gestione delle risorse umane.

2. In relazione ai suddetti compiti, il Servizio svolge, altresì, attività di pianificazione dei fabbisogni, di approvvigionamento di beni e servizi, nonché di affidamento di lavori, attraverso l'attivazione delle procedure previste dalle normative vigenti.

3. Il Servizio è organizzato gerarchicamente e si articola nelle seguenti tre Divisioni:

a) 1^ Divisione, con competenza in materia di: monitoraggio delle esigenze e assegnazione dei veicoli alle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento e agli altri uffici di specifica competenza; adempimenti tecnico-gestionali per il mantenimento in esercizio del parco veicolare, delle attrezzature e degli impianti in dotazione, con approvvigionamento di carburanti, ricambi e accessori occorrenti per le relative manutenzioni; gestione di tutti i servizi connessi al funzionamento e
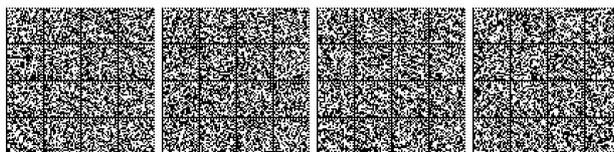
all'impiego dei veicoli amministrati, ivi compresa l'infortunistica; rendicontazione contabile dei materiali di motorizzazione detenuti per debito di vigilanza; monitoraggio finalizzato alla programmazione degli acquisti e alla distribuzione territoriale delle autovetture in uso alle autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle autovetture protette destinate a servizi di tutela e protezione; monitoraggio, pianificazione e organizzazione dei servizi di trasporto finalizzati al soddisfacimento delle esigenze logistiche degli uffici amministrati; coordinamento degli autisti impiegati in servizi di rappresentanza in occasione degli eventi di rilievo istituzionale; gestione dei servizi erogati dall'Auto-drappello del Dipartimento; gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

b) 2^ Divisione, con competenza in materia di: monitoraggio delle esigenze, assegnazione, installazione, gestione e manutenzione delle dotazioni informatiche e tecnologiche; gestione delle centrali telefoniche e dei servizi di telefonia fissa; gestione dei servizi di telefonia mobile; cablaggi per le reti di comunicazione; installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnici e degli apparati tecnologici; approvvigionamento, accettazione, custodia, movimentazione, gestione, rendicontazione contabile e patrimoniale, valutazioni di stato d'uso, dismissione e alienazione delle apparecchiature informatiche, di apparati tecnologici, di materiali per le telecomunicazione e dei dispositivi in carico contabile; gestione tecnica del Centro situazioni della Segreteria del Dipartimento; supporto tecnico all'organizzazione degli eventi di rilievo istituzionale; realizzazione e gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza/antintrusione, controllo accessi e tecnologici posti a presidio degli uffici amministrati; implementazione e gestione di impianti per l'alimentazione assoluta e privilegiata erogata per i servizi di telecomunicazioni; gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

c) 3^ Divisione, con competenza in materia di: monitoraggio sulla rispondenza delle sedi in uso al Dipartimento alle esigenze funzionali del Dipartimento stesso; acquisizione delle informazioni e predisposizione del piano di programmazione degli interventi per le infrastrutture; predisposizione degli atti di assegnazione e revoca degli spazi in uso alle Direzioni centrali e uffici di livello equiparato del Dipartimento; predisposizione dei decreti di assegnazione e revoca degli alloggi individuali di servizio connessi all'incarico e assegnazione degli alloggi collettivi per le esigenze funzionali del Dipartimento e per gli altri uffici privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; tenuta della documentazione tecnico-amministrativa inerente agli immobili, sia demaniali che privati, direttamente gestiti; pareri su progetti e documentazione tecnica relativi a interventi su immobili destinati o da destinare a sedi del Dipartimento; cura delle attività tecniche connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi per le esigenze del Dipartimento; gestione tecnica, attivazione e controllo degli interventi manutentivi e conservativi sugli immobili in uso al Dipartimento, ivi compresi gli alloggi di servizio del Dipartimento; controllo e verifica degli adempimenti contrattuali inerenti alla corretta gestione tecnica delle strutture private in uso al Dipartimento; supporto ai datori di lavoro per gli adempimenti inerenti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso le Direzioni centrali e gli uffici di livello equiparato del Dipartimento e gli altri uffici privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; rilevazione del fabbisogno, programmazione ed assegnazione di arredi, altri beni mobili di casermaggio, materiali di vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e armamento per le esigenze funzionali delle Direzioni centrali e uffici equiparati del Dipartimento e degli altri uffici privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; gestione del magazzino V.E.C.A. e tenuta dei relativi stati contabili e patrimoniali; gestione dell'armamento di reparto e dell'armamento individuale per le esigenze funzionali degli uffici amministrati; gestione del contenzioso nelle materie di competenza. In relazione ai suddetti compiti, il servizio svolge attività di approvvigionamento di beni e servizi ed esecuzione dei lavori di manutenzione.

4. Al Servizio tecnico-gestionale è preposto un dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Alla 1^ Divisione è preposto un primo dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Alla 2^ e alla 3^ Divisione sono preposti primi dirigenti della carriera dei funzionari tecnici di polizia.

5. Al Servizio tecnico-gestionale sono assegnati un vice questore o vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché undici direttori tecnici superiori o direttori tecnici capo della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in qualità di coordinatori di attività complesse.

6. Per l'organizzazione e l'uniformità di indirizzo delle attività tecnico-gestionali di cui al comma 1, il Servizio si raccorda con la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Servizio può, altresì, provvedere, su autorizzazione del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a specifiche esigenze logistiche degli uffici territoriali.

8. Il servizio provvede, infine, ad ogni ulteriore attività complementare che si renda necessaria per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1.

Art. 6.

Servizio assistenza e attività sociali

1. Il Servizio assistenza e attività sociali cura le attività assistenziali e sociali in favore del personale della Polizia di Stato, in servizio e collocato a riposo, e dei relativi familiari, nonché le attività di supporto al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244.

2. Il Servizio assistenza e attività sociali è organizzato gerarchicamente e si articola in tre Divisioni:

a) 1^ Divisione, con competenza in materia di: affari generali del Servizio; gestione delle risorse umane e strumentali del servizio; archivio e gestione dei flussi documentali, anche informatici, del Servizio; cura gli affari del contenzioso nelle materie di competenza della
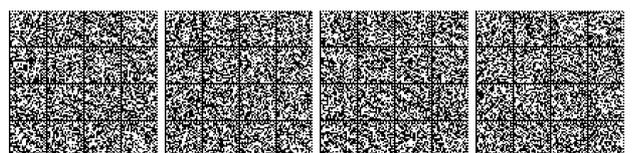
Divisione; procedimenti per il riconoscimento di vittima del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo nei riguardi degli appartenenti alle Forze di polizia e alle polizie municipali e delle persone che, legalmente richieste, hanno prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché conseguenti provvedimenti per l'erogazione delle speciali elargizioni e degli assegni vitalizi; procedimenti per il riconoscimento di deceduto in servizio nei riguardi degli appartenenti alle Forze di polizia; interventi di assistenza individuale quali contributi economici e spese funerarie in favore dei dipendenti della Polizia di Stato, in servizio e collocati a riposo, e dei relativi familiari; piani di assistenza a sostegno degli orfani e dei figli dei dipendenti affetti da gravi patologie ad andamento cronico; borse di studio, viaggi di studio all'estero e asili nido;

b) 2^ Divisione, con competenza in materia di: procedure di gara e contratti relativi ai centri ricreativi della Polizia di Stato permanenti e stagionali, per i bar e i distributori automatici degli uffici territoriali della Polizia di Stato e per garantire il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile e tutela legale del personale della Polizia di Stato, con le connesse attività di gestione; gestione del patrimonio immobiliare del Fondo di assistenza e assolvimento, quale editore del periodico ufficiale della Polizia di Stato «Poliziamoderna», delle procedure di gara nelle materie di competenza; acquisto di arredi destinati all'allestimento delle «zone benessere»; convenzioni per agevolazioni in favore del personale della Polizia di Stato, nonché per l'elevazione culturale e il benessere dello stesso; cura degli affari del contenzioso nelle materie di competenza della Divisione; gestione dei rapporti con l'Ufficio del Cappellano coordinatore nazionale ai fini dell'attuazione dell'Intesa per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato; affari giuridici; attività di supporto per la gestione del Fondo di assistenza;

c) 3^ Divisione, con competenza in materia di: adempimenti relativi alla gestione degli stanziamenti assegnati sui capitoli del bilancio dello Stato di competenza; adempimenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie del Fondo di assistenza, al controllo di gestione del medesimo Ente, alla contabilità fiscale e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili; predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale del Fondo di assistenza; attività di supporto al dirigente della Divisione nella sua qualità di Segretario del Fondo di assistenza.

3. Al Servizio assistenza e attività sociali è preposto un dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia al quale il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244. Alla 1^ e alla 2^ Divisione sono preposti primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Alla 3^ Divisione è preposto un dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'amministrazione civile dell'interno.

4. Al Servizio assistenza e attività sociali sono, altresì, assegnati cinque vice questori o vice questori aggiunti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché un direttore tecnico superiore o direttore tecnico capo della carriera dei funzionari tecnici di polizia, in qualità di coordinatori di attività complesse.

Art. 7.

Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato

1. L'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato cura la direzione, la gestione e il coordinamento delle attività delle Fiamme Oro, di livello nazionale e internazionale, dettando le linee strategiche e di indirizzo per la promozione dell'attività sportiva finalizzata all'alto livello, olimpica e paralimpica, nonché di quella volta al benessere del personale; cura, altresì, i rapporti con il CONI, con le Federazioni e con altri enti o organizzazioni sportive, nonché con gli sponsor; provvede all'organizzazione dei corsi con finalità sportive attraverso le Sezioni giovanili Fiamme Oro; fornisce consulenza tecnica in materia di riqualificazione, potenziamento ed equipaggiamento degli impianti sportivi a disposizione della Polizia di Stato. Cura, inoltre, la predisposizione di contributi per gli atti di sindacato ispettivo parlamentare e per gli atti normativi e di amministrazione generale, nonché per gli affari del contenzioso nello specifico settore, gli affari generali dell'Ufficio, la gestione delle risorse umane e strumentali e delle relazioni sindacali dell'Ufficio, nonché la tenuta dell'archivio.

2. Tali compiti sono assolti anche con la gestione amministrativa e contabile dei fondi erogati dagli enti sportivi, con l'approvvigionamento di abbigliamento e materiale sportivo, nonché con la programmazione dei concorsi, in raccordo con il competente Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, riservati agli atleti olimpici e paralimpici.

3. All'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato è preposto un primo dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è, altresì, assegnato un vice questore o vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con funzioni di vice direttore.

Art. 8.

Dotazione di personale e di risorse strumentali e finanziarie

1. L'Ispettorato acquisisce, per l'immediata operatività, le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza precedentemente deputate ad assolvere ai compiti di cui all'art. 2, comma 1, che permangono nelle sedi attualmente assegnate.

2. La definizione della dotazione del personale della Polizia di Stato, con esclusione delle qualifiche dirigen-

ziali, già individuate per ogni articolazione interna nel presente provvedimento, sarà oggetto di separato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, da adottarsi, secondo le esigenze di funzionalità, all'esito del complessivo processo di revisione degli organici delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
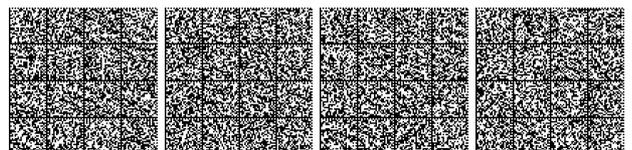
3. La definizione della dotazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno, secondo le esigenze di funzionalità, sarà oggetto di separato decreto da adottarsi all'esito del complessivo processo di revisione di tali organici presso le articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 9.

Norme finali e di attuazione

1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi venti giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Dalla data di entrata in vigore, il Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e il Servizio assistenza e attività sociali e l'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato cessano di operare alle dipendenze delle rispettive Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e dalla stessa data costituiscono articolazioni del nuovo Ispettorato, con le relative dotazioni di personale, di beni strumentali e di mezzi.

3. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvede, altresì, alle eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Art. 10.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il Ministro: PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 51

24A00179

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2024.

Modificazioni al decreto 5 dicembre 2011, recante: «Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*Electronic Chart Display and Information System* - ECDIS) - livello operativo». (Decreto n. 1/2024).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti;

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli *standard* di addestramento certificazione e tenuta della guardia (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

Vista la risoluzione IMO MSC.232(82) «Revisione degli *standard* di prestazioni dei sistemi di informazioni e di cartografia elettronica - E.C.D.I.S.» adottata il 5 dicembre 2006;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Vista la regola I/12 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa ai requisiti di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami, e tenuto conto delle linee guida di cui alla sezione B-I/12 del predetto codice;

Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Visto il modello di corso n. 1.27, pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), concernente l'addestramento all'uso del sistema di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica E.C.D.I.S.

Viste le regole V/19 e V/27 della Convenzione Solas, così come emendata;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
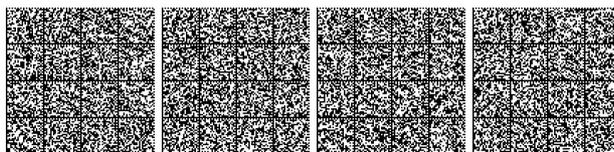
Visto il documento HTW 4/16 «*Report to the Martime Safety Committee*» del 24 febbraio 2017 ed, in particolare, il punto 5.27 con il quale sono stati forniti chiarimenti sul addestramento specifico ECDIS;

Vista la STCW.7/Circ. 24 del 6 febbraio 2017 con la quale è stato chiarito che:

non esiste alcun requisito con il quale è stato stabilito che la formazione approvata sulle apparecchiature ECDIS sia specifica per tipo atteso che la conoscenza, la comprensione e la competenza richieste sono generalizzate per garantire ai marittimi le competenze necessarie per il funzionamento di base di tutti i tipi di equipaggiamento;

i marittimi sono tenuti a familiarizzare con gli equipaggiamenti ECDIS installati a bordo, alla stessa stregua degli altri equipaggiamenti di plancia;

Considerata la necessità di modificare l'art. 4 del decreto dirigenziale 5 dicembre 2011 relativo all' «Addestramento specifico e familiarizzazione con il sistema E.C.D.I.S. di bordo»;

Decreta:

Articolo unico

Modifica dell'art. 4 del decreto dirigenziale 5 dicembre 2011 «Addestramento specifico e familiarizzazione con il sistema E.C.D.I.S. di bordo»

L'art. 4 del decreto dirigenziale 5 dicembre 2011 è così sostituito:

1. Successivamente al conseguimento del corso di cui al presente decreto, l'ufficiale ha l'obbligo di effettuare una familiarizzazione a bordo secondo le modalità indicate alla sezione 6.3 del vigente codice ISM ed in base alle procedure contenute nel manuale di gestione della sicurezza (SMS) - adottato dalla Società sul sistema di cartografia elettronica (ECDIS) ed in dotazione alla nave - al fine di acquisire la necessaria familiarità con l'equipaggiamento specifico. La familiarizzazione deve avere durata ritenuta adeguata dal comando di bordo. Dell'avvenuta esecuzione della familiarizzazione e del relativo esito ne viene data formale registrazione nel SMS della nave.

2. La familiarizzazione di cui al comma 1 può essere eseguita anche presso i centri di addestramento autorizzati ai sensi del presente decreto che utilizzino apparati dello stesso tipo e modello di quelli installati a bordo della specifica nave sulla quale l'ufficiale imbarca. La familiarizzazione deve avere durata ritenuta adeguata dal centro di addestramento autorizzato. Dell'avvenuta esecuzione della familiarizzazione e del relativo esito ne viene data evidenza tramite apposita attestazione di frequenza rilasciata dal centro di addestramento.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2024

Il comandante generale: CARLONE

24A00140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobi»

Con la determina n. aRM - 1/2024 - 8627 del 2 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Viatris Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TOBI;

confezione: 034767018;

descrizione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale monodose da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00122

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Muse»

Con la determina n. aRM - 2/2024 - 8627 del 2 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Viatris Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MUSE.

Confezioni e descrizioni:

034376208 - «1000 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste;

034376196 - «1000 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste;

034376184 - «500 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste;

034376172 - «500 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste;

034376160 - «250 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste;

034376158 - «250 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste;

034376145 - «125 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste;

034376133 - «125 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste;

034376121 - 6 bastoncini uretrali 1000 mcg in buste;
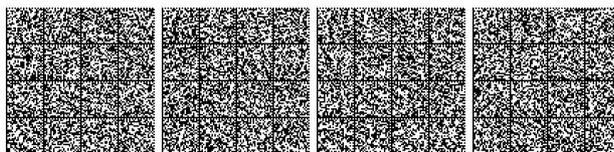
034376119 - 3 bastoncini uretrali 1000 mcg in buste;

034376107 - 1 bastoncino uretrale 1000 mcg in buste;

034376095 - 6 bastoncini uretrali 500 mcg in buste;

034376083 - 3 bastoncini uretrali 500 mcg in buste;

034376071 - 1 bastoncino uretrale 500 mcg in buste;

034376069 - 6 bastoncini uretrali 250 mcg in buste;

034376057 - 3 bastoncini uretrali 250 mcg in buste;

034376044 - 1 bastoncino uretrale 250 mcg in buste;

034376032 - 6 bastoncini uretrali 125 mcg in buste;

034376020 - 3 bastoncini uretrali 125 mcg in buste;

034376018 - 1 bastoncino uretrale 125 mcg in buste.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00123

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spasmolyt»

Con la determina n. aRM - 3/2024 - 6137 del 2 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Rottapharm S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SPASMOLYT:

confezione: 040353043;

descrizione: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040353031;

descrizione: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040353029;

descrizione: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 040353017;

descrizione: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00124

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eloxatin»

Con la determina n. aRM - 4/2024 - 8055 del 3 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sanofi S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ELOXATIN;

confezione: 034411037 - descrizione: «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

confezione: 034411049 - descrizione: «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

confezione: 034411052 - descrizione: «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino da 40 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00125

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Abdi».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 293 del 28 dicembre 2023

Procedura europea n. HR/H/0230/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE ABDI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abdi Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstraße 4, 64646 Heppenheim, Germania (DE).

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050739010 (in base 10) 1JDFU2 (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050739022 (in base 10) 1JDFUG (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050739034 (in base 10) 1JDFUU (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050739046 (in base 10) 1JDFV6 (in base 32).

Principio attivo: teriflunomide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Flavine Pharma France, 3 Voie d´Allemagne, 13127 Vitrolles, Francia;

Interpharma Services Ltd. 43A Cherni Vrach Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), parte integrante della presente determina, nonchè il materiale educazionale comprendente la guida per il medico prescrittore (*prescriber guide*) e la scheda di allerta per il paziente (*patient alert card*), i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00126

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Avamys»

Estratto determina IP n. 750 del 22 novembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale AVAMYS «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/07/434/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in vesterbrogade 149 1620 Copenhagen.

Confezione: AVAMYS «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni - codice A.I.C.: 050936018 (in base 10) 1JLG6L(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale sospensione.

Composizione: ciascuna erogazione fornisce:

principio attivo: 27,5 microgrammi di fluticasone furoato

Eccipienti: glucosio anidro, cellulosa dispersibile, polisorbato 80, benzalconio cloruro, disodio edetato, acqua depurata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AVAMYS «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni - codice A.I.C.: 050936018 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AVAMYS «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni - codice A.I.C.: 050936018 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00176
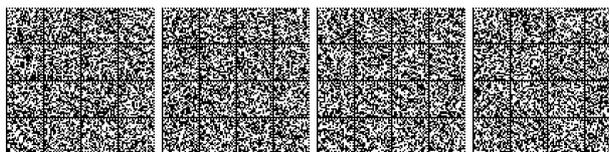
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 8 gennaio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*Exequatur* al signor Federico Di Salvo, Console onorario della Repubblica federale di Germania in Firenze.

24A00194

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-013) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00